



IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

De Filippo Marialaura

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Giuseppe Micale, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

ha assunto la seguente

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 869 DEL 27/05/2025**

OGGETTO: ISTANZA INOLTRATA DA DIPENDENTE INTESA AD OTTENERE IL MANTENIMENTO DEL CONTRATTO A RAPPORTO DI LAVORO AD IMPEGNO ORARIO TEMPO RIDOTTO: ACCOGLIMENTO



OGGETTO: ISTANZA INOLTRATA DA DIPENDENTE INTESA AD OTTENERE IL MANTENIMENTO DEL CONTRATTO A RAPPORTO DI LAVORO AD IMPEGNO ORARIO TEMPO RIDOTTO: ACCOGLIMENTO

IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 182 del 07.03.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";
- n. 65 del 31.01.2025 "Assegnazione dei budget per l'anno 2025 a seguito dell'adozione del BPE 2025";

richiamato altresì l'atto di delega prot. n. 0038491 del 10.05.2024 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore della struttura che adotta la presente determinazione;

richiamato il Contratto Collettivo Nazionale dell'Area della Sanità, entrato in vigore in data 23.01.2024, per il triennio 2019-2021;

richiamato in particolare l'art. 15, che al comma 4 conferma i contenuti per la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario a tempo pieno ad impegno orario ridotto previsti dall'110 del CCNL dell'Area della Sanità 19.12.2019, che al comma 1, recita:

"Le Aziende ed Enti possono costituire rapporti di lavoro a impegno orario ridotto mediante la trasformazione di rapporti di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto su richiesta dei dirigenti interessati, a fronte di comprovate e rilevanti esigenze familiari o sociali. Le predette esigenze sono in particolare da ricondurre alle seguenti ipotesi:

a) assistenza ai figli sino agli otto anni di età;

b) assistenza al coniuge o ai parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, nei casi in cui non vi siano possibilità alternative di assistenza, che accedano ai programmi terapeutici e/o di riabilitazione, debitamente certificati, previsti per tossicodipendenti, alcolisti cronici, nonché per i portatori di handicap o per i soggetti affetti da grave debilitazione psico-fisica;

c) assistenza, in mancanza di soluzioni alternative, al coniuge, al figlio, al genitore, al fratello o alla sorella, agli affini di primo grado, anche non conviventi, che necessitano di particolare cura, in particolare in relazione alle patologie indicate dall'art. 2, comma 1, lettera d) del DM n. 278/2000, nonché ai parenti ed affini entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, anche non conviventi, che siano portatori di handicap."



richiamato altresì l'art. 73 del D.L. 25.6.2008 n. 112, coordinato con la Legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 recante, tra l'altro, disposizioni in merito alla trasformazione del rapporto di lavoro ad impegno orario tempo ridotto che tolgono ogni automatismo alla concessione dell'istituto e rafforzano la discrezionalità dell'Amministrazione, con facoltà di negare la trasformazione nel caso in cui comporti pregiudizio alla funzionalità della stessa;

richiamata la Determinazione del Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, n. 825 del 27.05.2024, con la quale si autorizzava il rinnovo del contratto a rapporto di lavoro ad impegno ridotto, sino a tutto il 31.05.2025, della *Omissis*, in servizio presso *Omissis*, di n. 19 ore settimanali distribuite su n. 3 gg., (tipologia verticale);

vista la nota inoltrata dalla *Omissis*, pervenuta in data 01.04.2025 prot. n. *Omissis*, con la quale la stessa chiede il mantenimento del rapporto di lavoro ad impegno orario ridotto, alle medesime condizioni in atto, non essendo cessate le motivazioni personali che avevano determinato il passaggio al predetto istituto;

acquisito il parere espresso dal Direttore della Struttura di appartenenza della *Omissis* in data 01.04.2025, favorevole all'accoglimento dell'istanza, debitamente depositato agli atti;

precisato che, le motivazioni addotte dalla Dr.ssa Rizzo sono riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 110 del C.C.N.L. sopra richiamato;

ritenuto pertanto di accogliere l'istanza inoltrata dalla dipendente, autorizzandola al mantenimento del rapporto di lavoro ad impegno orario ridotto, alle medesime condizioni in atto, pari a n. 19 ore settimanali distribuite su n. 3 gg., (tipologia verticale) per il periodo dal 01.06.2025 sino a tutto il 31.05.2026;

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di accogliere l'istanza inoltrata dalla *Omissis* in servizio presso *Omissis*, per le motivazioni nella stessa contenute, autorizzandola al mantenimento del rapporto di lavoro ad impegno orario ridotto, alle medesime condizioni in atto, pari a n. 19 ore settimanali distribuite su n. 3 gg., (tipologia verticale) per il periodo dal 01.06.2025 sino a tutto il 31.05.2026;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



Determinazione Dirigenziale n. **869** del **27/05/2025**

S.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

**OGGETTO: ISTANZA INOLTRATA DA DIPENDENTE INTESA AD OTTENERE IL
MANTENIMENTO DEL CONTRATTO A RAPPORTO DI LAVORO AD IMPEGNO
ORARIO TEMPO RIDOTTO: ACCOGLIMENTO**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 27/05/2025 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Cortellari Livia - Responsabile del procedimento S.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

De Filippo Marialaura - Direttore S.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Rossi Giovanna